



TRIBUNALE di LAGONEGRO

IL PRESIDENTE

considerato che, dall'attività effettuata ed in itinere da parte della Cancelleria Fallimentare per le operazioni ispettive, è emerso che le Spese di Giustizia (Campione fallimentare), sebbene sia stata accertata la realizzazione di attivo, per diversi fascicoli fallimentari non sono state pagate, così come è prescritto dalla normativa fallimentare,

sentiti sul punto i Giudici Delegati, i quali hanno evidenziato e ribadito che il pagamento delle Spese di Giustizia (Campione Fallimentare) deve avvenire tempestivamente in quanto prodromico a qualsiasi pagamento da effettuarsi;

ciò premesso

DISPONE

che i Curatori provvedano **“Tempestivamente e senza indugio”** al pagamento delle Spese di Giustizia (Campione Fallimentare), previa richiesta alla cancelleria per la quantificazione dell'importo, allorché vi sia un Attivo realizzato.

Dispone, altresì, che i Curatori, all'atto della prima richiesta di pagamento, diano prova dell'avvenuto pagamento delle Spese di Giustizia (Campione Fallimentare), atto propedeutico per ottenere l'autorizzazione.

Si comunichi ai Giudici Delegati, alla cancelleria ed ai curatori.

Lagonegro, 06/07/2022

IL PRESIDENTE

Dott. Luigi PENNANGI